

TRIBUNALE DI ROMA

Liquidazione dell'ulteriore danno non patrimoniale

Per la valutazione equitativa nel caso di effettiva prova del danno secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26792/2008 (e quindi quando si tratti di pregiudizi ad interessi costituzionalmente rilevanti inerenti alla persona, nei casi in cui non vi sia reato, che non abbiano già trovato il loro risarcimento nell'importo liquidato a titolo di danno biologico) si ritiene necessario utilizzare, per il concreto esercizio del relativo potere, un criterio che utilizzi, al fine di individuazione della somma adeguata a quanto provato, un importo percentuale di quanto liquidato a titolo di danno biologico in misura ordinariamente non eccedente la metà.

Si è ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento al fine di consentire un'adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo, in quanto la predeterminazione di almeno un parametro di riferimento consente di fare in modo che si possa ricostruire l'iter logico attraverso anche diversi giudici sono giunti alla determinazione del relativo importo, consentendo di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri, senza poter avere un minimo di rapportabilità degli importi in caso di equivalenza del danno non patrimoniale riconosciuto esistente.

TRIBUNALE DI ROMA

TABELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA MORTE DI UN CONGIUNTO

Valore punto per il 2010 € 8.562

		punti
Relazione parentela con il de cuius (1) (1) Il punteggio può essere diminuito di 1/3 in relazione alla situazione concreta	genitore	20
	figlio	18
	avo	6
	fratello	7
	nipote	6
	zio	6
	cugino	2
	coniuge	20
	convivente (previa prova dell'effettiva esistenza di un serio e prolungato vincolo di di natura parafamiliare):	20
età della vittima	età della vittima	punti aggiuntivi
	0 - 20	5
	"21-40	4
	"41 - 60	3
	"61-800	2
	oltre 80	1
età del congiunto	età del congiunto	punti aggiuntivi
	0 - 20	5
	"21-40	4
	"41 - 60	3
	"61-800	2
	oltre 80	1
convivenza e composizione del nucleo familiare		punti aggiuntivi
	convivenza tra congiunto e de cuius	2
	assenza di altri conviventi	2
	assenza di altri familiari	aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivo
Non convivenza	Possibilità di riduzione fino ad 1/3 del punteggio complessivo	